

AGGIORNA n 19 del 18/03/2020

DECRETO CURA ITALIA: MISURE A FAVORE DEI DATORI DI LAVORO

DIREZIONE

LIVIA MORONE
Dottoressa Commercialista
Consulente del Lavoro
Revisore Contabile

FABRIZIO D'AGOSTINI
Avvocato Cassazionista

AREA CONSULENZA COMMERCIALISTICA

Dott.ssa **MARIATERESA BIANCHETTO**

Dott.ssa **CRISTINA BROSCAUTANU**

Dott. **ANTONIO GAMMA**

Dott. **ALBERTO GASPARINI**

Dott. **MARCO ZANIN**

SABRINA LEONE
Analista Contabile

Rag. **ROBERTA PALMIERI**

Rag. **EUGENIA RUSSO**

ALESSANDRO ZAVATTARO

AREA CONSULENZA DEL LAVORO

FERDINANDO CALABRESE

Consulente Del Lavoro

Dott. **IVANO POCI**

Dott.ssa **ANTONELLA DI NAPOLI**

AREA CONSULENZA LEGALE

RAFFAELE GAMMAROTA

Avvocato Of counsel

PIETRO FLORIS

Avvocato Of counsel

COORDINAMENTO INTERNO

Rag. **ALESSANDRA PORRO**

NADIA ANGELILLO

COMUNICAZIONE E RISORSE UMANE

CINDY CORRADI

AMMINISTRAZIONE

IVANA PICCIAU
Analista Contabile

Dott.ssa **DIANA PREOTEASA**

Rag. **EMANUELA JAYME**

CINDY CORRADI

Partnership con: **DMZ SRL**
SERVIZI INTERDISCIPLINARI

CASSA INTEGRAZIONE, ANCHE IN DEROGA, CONCESSA A TUTTI

Con il recentissimo decreto appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale tutti i datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica possono presentare domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinario o di quello in deroga con causale "emergenza COVID-19".

Sono inclusi anche i datori di lavoro agricolo, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con la sola esclusione dei datori di lavoro domestico. In pratica, il trattamento viene concesso anche alle aziende con un solo dipendente.

L'indennità è pari all'80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprensiva di eventuali ratei di mensilità aggiuntive, che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate tra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale, comunque non oltre le 40 ore settimanali.

Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

Non è necessario né stipulare l'accordo sindacale ordinariamente previsto, né osservare il procedimento di informazione e consultazione sindacale.

Si è dispensati anche dal rispetto dei limiti temporali normalmente previsti per la domanda del trattamento ordinario di integrazione salariale (entro 15 giorni dall'inizio della sospensione) o per quella di assegno ordinario (non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa).

I lavoratori destinatari dei trattamenti devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro che richiedono la prestazione, alla data del 23 febbraio 2020.

La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Si ricorda che per fruire dei trattamenti di integrazione salariale il datore di lavoro deve avere in primo luogo utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti